

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO

### CIRCOLARE N. 285 DEL 17 dicembre 2013 – Titolo IV, Capitolo 1

*(Nota informativa e metodologica per l'autovalutazione del Consiglio di amministrazione)*

#### Le Disposizioni.

La Circolare della Banca d'Italia indicata in epigrafe, AL Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VI (rubricata: "Autovalutazione degli organi") espressamente prevede, tra l'altro, che "gli organi con funzione di supervisione strategica e – se collegiali – di gestione si sottopongono ad un periodico processo di autovalutazione ..... Anche l'organo con funzione di controllo svolge un'autovalutazione sulla propria composizione e sul proprio funzionamento"

La Banca d'Italia, com'è noto, già a marzo del 2008, aveva emanato Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario. In relazione a tali Disposizioni lo stesso Organo di Vigilanza, successivamente, fornì alcuni chiarimenti (Nota di chiarimenti del febbraio 2009) e indicò le relative linee applicative (Comunicazione dell'11 gennaio 2012).

Con la citata Comunicazione dell'11 gennaio 2012, il Governatore della Banca d'Italia evidenziò che l'Autorità Bancaria Europea (EBA), il 27 settembre 2011, aveva emanato Linee Guida sul governo interno delle banche e che le stesse "costituiscono fin da ora criteri con i quali interpretare e valutare la corretta applicazione delle attuali disposizioni".

A tal riguardo, inoltre, è anche necessario evidenziare la normativa europea introdotta dalla direttiva 2013/36 UE (c. d. CRD IV). Tale direttiva prevede una puntuale ed organica disciplina in materia di governo societario e disciplina alcuni aspetti di diretto interesse per la materia in esame quali, in estrema sintesi: a) l'istituzione ed il funzionamento dei comitati interni al consiglio di amministrazione; b) il coinvolgimento dei singoli consiglieri al fine di assicurare la loro indipendenza di giudizio e la destinazione di un sufficiente tempo all'incarico ricoperto; c) la previsione di piani di formazione dei soggetti che ricoprono ruoli chiave all'interno della banca; d) l'informativa da rendersi sul sito web.

In particolare, quindi, con specifico riferimento alla **professionalità e composizione degli Organi**, sinteticamente si precisa il contenuto di tali disposizioni:

#### 1. negli Organi devono essere presenti **soggetti**:

- 1.1 **pienamente consapevoli** dei propri poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che sono chiamati a svolgere;
- 1.2 dotati di **professionalità adeguate** al ruolo da ricoprire;
- 1.3 con **competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate**;
- 1.4 **che dedichino tempo e risorse adeguate** alla complessità dell'incarico;

2. le Disposizioni di vigilanza in esame prevedono **principi generali e linee applicative** sulla composizione degli organi che devono guidare le banche nella scelta dei componenti. In particolare, **la composizione quali-quantitativa ottimale** degli organi:

- 2.1 deve essere **preventivamente definita** dallo stesso organo;
- 2.2 deve essere **sottoposta a periodica autovalutazione**;
- 2.3 deve prevedere **modalità di nomina trasparenti**;
- 2.4 deve assicurare **un'adeguata rappresentanza** delle componenti della base sociale.

**L'autovalutazione: composizione e funzionamento dell'organo.**

**Il processo di autovalutazione dell'organo interessato riguarda pertanto gli aspetti relativi alla sua composizione ed al suo funzionamento.**

Per quanto riguarda la **composizione**, assumono particolare rilievo: la composizione qualitativa, la dimensione, il grado di diversità e di qualificazione professionale, l'adeguatezza dei processi di nomina e dei criteri di selezione, l'aggiornamento professionale.

Relativamente al **funzionamento**, assumono rilevanza: lo svolgimento delle riunioni, la frequenza, la durata, il grado e la modalità di partecipazione, la disponibilità di tempo dedicato all'incarico, il rapporto di fiducia, collaborazione e interazione tra i membri, la consapevolezza del ruolo ricoperto.

**Le finalità** del periodico processo di autovalutazione possono essere così sintetizzate:

- verificare il corretto ed efficace funzionamento dell'organo;
- verificare la sua adeguata composizione;
- garantire il rispetto delle disposizioni di vigilanza all'uopo emanate;
- favorire l'aggiornamento della regolamentazione interna, assicurando la loro idoneità alla luce dell'evoluzione sia normativa che operativa;
- individuare i punti di debolezza e individuare le azioni correttive da adottare al riguardo;
- rafforzare la collaborazione e la fiducia tra i componenti dell'organo;
- incoraggiare la partecipazione attiva dei singoli componenti;
- assicurare la consapevolezza del ruolo ricoperto e delle connesse responsabilità dei componenti.

**L'adeguatezza dell'Organo, con particolare riferimento agli aspetti sopra declinati della sua composizione e del suo funzionamento, deve essere misurata in concreto su specifiche materie** e, in particolare, su quelle che assumono particolare rilevanza ai fini della sana e prudente gestione quali, ad esempio:

- definizione della strategia aziendale;
- pianificazione e gestione aziendale;
- valutazione dei rischi aziendali;
- assetto organizzativo e deleghe di potere;
- gestione dei conflitti di interesse;
- sistema dei controlli interni;
- esternalizzazioni;
- sistemi di remunerazione e incentivazione.

**Il processo di autovalutazione è sempre necessario in caso di rinnovo degli organi sociali, cooptazioni**, esiti sfavorevoli delle ispezioni della Banca d'Italia, esiti delle attività di internal audit, operazioni di fusione.

**L'attività del Consiglio di amministrazione.**

Il Consiglio di amministrazione ha dato attuazione alle "*Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche*" e, quindi, alla propria autovalutazione, nel corso dell'anno 2012 (cfr. riunioni del 13 e del 26 marzo) e, successivamente (cfr. riunione del 9 ottobre 2013) con la cooptazione della Consigliera professoressa Angela Carotenuto e nel corso del 2014 (cfr. riunioni del 21 febbraio e del 10 marzo 2014), mentre tale attività, nel corso del 2015, è stata svolta in sede di cooptazione di due Consiglieri (il dottore Francesco Tortora e l'avvocato Maria Pisani) conseguentemente alle dimissioni presentate da tre

precedenti componenti del Consiglio di amministrazione in virtù delle indicazioni prospettate dalla Vigilanza a seguito della notifica del rapporto ispettivo (4 maggio 2015) .

Nel corso dell'anno 2016 il Consiglio di Amministrazione ha adottato, nel corso della riunione del 07/03/2016, il "Regolamento del Processo di Autovalutazione degli Organi" e l'apposito questionario , di cui si riferirà in seguito con maggior dettaglio, procedendo poi alla consueta attività di autovalutazione.

Nello stesso anno, un ulteriore componente del Consiglio di amministrazione è stato nominato dall'Assemblea dei soci (Dott. Francesco Quartucci) e si sono registrate le dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Nel corso del 2017 il Consiglio di Amministrazione ha eseguito una approfondita attività di autovalutazione tesa ad identificare la propria composizione quali-quantitativa ottimale in relazione al rinnovo delle cariche sociali , avvenuto con l'Assemblea dei soci del 05 maggio 2017.

Analoga attività di autovalutazione è stata condotta nel corso del corrente anno, portando alla conferma della autovalutazione svolta nel corso del 2017.

## **Il questionario adottato.**

**Al fine di consentire un processo di autovalutazione ancor più approfondito e di supportare i singoli amministratori nello svolgimento di tale processo – nell'ambito del Sistema del Credito Cooperativo - è stato predisposto, com'è noto, un apposito questionario insieme al relativo "Regolamento".**

**Tale questionario è stato formalmente adottato dalla nostra Banca, in uno al citato regolamento per l'autovalutazione, nel corso della riunione del Consiglio di amministrazione del 7 marzo 2016.**

**In particolare, per quanto riguarda la struttura di tale questionario** si evidenzia che esso ha un contenuto standardizzato, deve essere compilato in forma anonima e non consente alcuna valutazione reciproca circa l'operato dei singoli consiglieri. Esso si articola in tre sezioni;

- 1) Composizione degli organi;
- 2) Funzionamento degli organi;
- 3) Ulteriori aspetti.

Il modello predisposto prevede una pluralità di domande di carattere qualitativo, per le quali l'autovalutazione (prima dei singoli consiglieri e poi del Consiglio di amministrazione nel suo complesso) deve essere espressa attraverso un giudizio (insoddisfacente, parzialmente insoddisfacente, parzialmente soddisfacente, soddisfacente, non applicabile).

**Per quanto attiene, poi, al suo contenuto** si precisa che il questionario in parola considera le specificità delle Banche di Credito Cooperativo e le principali disposizioni, anche regolamentari, vigenti in materia, quali:

- il Testo Unico Bancario;
- le Disposizioni della Banca d'Italia in materia di governo societario delle banche;
- lo statuto tipo delle Banche di credito Cooperativo;
- la "Carta dei Valori del Credito Cooperativo";
- i Regolamenti interni adottati e in particolare il regolamento assembleare (con specifico riferimento al sistema dei "crediti formativi");
- il "codice etico".

A tal riguardo si rammenta, tra l'altro, che le Banche di Credito Cooperativo non sono tenute alla redazione del "*Progetto di Governo Societario*" qualora adottino lo Statuto-tipo. Lo Statuto-

tipo dell'anno 2011 (e il Regolamento richiamato dall'art. 28 dell'articolo statutario) detta un'adeguata e proporzionata disciplina in linea con le Disposizioni di Vigilanza emanate in materia di governo e organizzazione dei controlli.

**Infine, per quanto riguarda le modalità di utilizzo del questionario**, si evidenzia che il processo di autovalutazione deve condurre alla compilazione (a fini esclusivamente interni) di un unico questionario ad opera del Consiglio di amministrazione da realizzarsi attraverso due fasi:

- 1) **una fase preparatoria, con la compilazione individuale** ed in forma anonima, con l'obiettivo di consentire una riflessione singola sulle relative tematiche;
- 2) **una seconda fase, con la compilazione collegiale**, effettuata sulla base di una sintesi delle risposte fornite dai singoli componenti.

**Nel corso della riunione tenutasi il 28 marzo 2018 ad ognuno dei singoli Consiglieri è stato consegnato il relativo questionario affinché lo stesso fosse compilato e consegnato, in forma anonima, alla Funzione di conformità.**

**Nella riunione del 12 aprile 2018 i questionari sono stati analizzati in maniera collegiale.**

Compilato il questionario in forma collegiale (anche questo a fini meramente interni), il Consiglio di amministrazione ne ha condiviso le relative risultanze, identificato le azioni eventualmente da intraprendere al fine poi di formalizzare la sua autovalutazione attraverso un specifico documento da deliberare ad opera dello stesso Organo di amministrazione.

## *Consiglio di amministrazione 24 aprile 2018*

### **Disposizioni di Vigilanza in materia di Governo Societario**

#### **Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e sua composizione qualitativa e quantitativa.**

Per ciò che attiene all'argomento posto all'ordine del giorno riguardante l'applicazione delle "Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", si evidenzia come tali "Disposizioni" espressamente recitano che *"efficaci assetti organizzativi e di governo societario costituiscono per tutte le imprese condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali; per le banche essi assumono particolare rilievo in ragione delle caratteristiche che connotano l'attività bancaria e degli interessi pubblici oggetto di specifica considerazione da parte dell'ordinamento. Gli assetti organizzativi e di governo societario delle banche, oltre a rispondere agli interessi dell'impresa, devono assicurare condizioni di sana e prudente gestione, obiettivo essenziale della regolamentazione e dei controlli di vigilanza"* (cfr. Premessa).

Inoltre, esse *"..... disciplinano il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e il rapporto di questi con la struttura aziendale; esse formano parte integrante di un più ampio sistema normativo riguardante altri aspetti rilevanti dell'organizzazione e del governo societario quali i controlli sugli assetti proprietari e sulle modificazioni statutarie, il sistema dei controlli interni, la gestione dei rischi, i requisiti degli esponenti aziendali, le operazioni con parti correlate e più in generale i conflitti di interesse, il contrasto al riciclaggio ....."* (cfr. Premessa).

**Le ripetute "Disposizioni" si articolano in "principi generali" e "linee applicative".**

I primi, attraverso norme di carattere generale, fissano gli obiettivi della disciplina rimettendo all'autonomia degli intermediari la concreta individuazione delle soluzioni più idonee a realizzarli, secondo criteri di proporzionalità che tengono conto della dimensione o della complessità delle banche.

Le "linee applicative" agevolano, su alcuni aspetti, l'attuazione delle norme generali, senza esaurirne il contenuto precettivo; esse sono calibrate sulle caratteristiche organizzative e operative delle diverse tipologie di banche.

In particolare, per quanto attiene al “principio di proporzionalità”, che ci tocca da vicino, si rileva come nel testo delle “Disposizioni” si menzionano le “banche di maggiore dimensione e complessità operativa” diversificandole da quelle cosiddette intermedie e da quelle di “*minori dimensioni o complessità operativa*”; a tal riguardo, la fascia delle banche “minori” può essere allineata all’analogo insieme già previsto dalla disciplina sui sistemi di remunerazione e incentivazione e, cioè, le banche con un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro.

### **Organizzazione, governo societario e autovalutazione.**

Per consentire un efficace assetto organizzativo e di governo societario in grado di perseguire gli obiettivi aziendali, assicurando il rispetto della sana e prudente gestione, le “Disposizioni di vigilanza” dispongono, tra l’altro, che “gli organi con funzione di supervisione strategica si sottopongono ad un periodico processo di autovalutazione”.

*Il Governatore della Banca d’Italia, con lettera dell’11 gennaio 2012, anche in considerazioni delle linee guida elaborate dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) sul governo interno delle banche, ha richiamato l’attenzione degli organi di amministrazione circa l’applicazione di tali “Disposizioni”, evidenziando che le stesse “già prevedono che gli organi di vertice siano tenuti a condurre periodiche autovalutazioni”.*

Tale processo di autovalutazione è sempre necessario in caso di rinnovo o integrazione degli organi sociali.

### **Le delibere del Consiglio di amministrazione e la metodologia adottata.**

Il Consiglio di amministrazione, com’è noto, ha dato attuazione alle “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche” e, quindi, alla propria autovalutazione, sin dal 2012.

Per quanto riguarda, poi, le modalità con le quali condurre il complessivo processo di autovalutazione, nel corso della riunione tenutasi il 7 marzo 2016, il Consiglio di amministrazione ha adottato uno specifico regolamento.

Nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2018, al fine di consentire un processo di autovalutazione ancor più approfondito e di supportare i singoli amministratori nello svolgimento di tale processo, è stato consegnato ai Consiglieri ,in uno al citato regolamento, **un apposito questionario**.

Entrambi gli strumenti citati (Regolamento per l’autovalutazione e Questionario) sono stati realizzati dalla Federazione Nazionale e da quella Regionale al fine di consentire lo svolgimento di un processo di

autovalutazione ancor più caratterizzato e rispondente alle esigenze richiamate dall'Organo di vigilanza.

Per quanto riguarda la struttura del suddetto questionario si richiama il suo contenuto standardizzato, la modalità di compilazione in forma anonima e la sua articolazione nelle sezioni di seguito indicate:

- 1) Composizione degli organi;
- 2) Funzionamento degli organi;
- 3) Ulteriori aspetti.

Per quanto attiene, poi, al suo contenuto si precisa che il questionario in parola considera le specificità delle Banche di Credito Cooperativo e le principali disposizioni, anche regolamentari, vigenti in materia, quali:

- il Testo Unico Bancario;
- le Disposizioni della Banca d'Italia in materia di governo societario delle banche;
- lo statuto tipo delle Banche di credito Cooperativo;
- la "Carta dei Valori del Credito Cooperativo";
- i Regolamenti interni adottati e in particolare il regolamento assembleare;
- il "Codice etico".

Infine, per quanto riguarda le modalità di utilizzo del questionario, si evidenzia che il processo di autovalutazione deve condurre alla compilazione (a fini esclusivamente interni) di un unico questionario ad opera del Consiglio di amministrazione.

Una volta compilato il questionario in forma collegiale, il Consiglio di amministrazione ne valuta le risultanze, tenendo nel dovuto conto anche gli esiti del processo di autovalutazione già effettuato nel corso degli anni precedenti, al fine di consentire la formalizzazione, in maniera documentale, dell'odierna autovalutazione.

### **Le Disposizioni di Vigilanza.**

La Banca d'Italia, com'è noto, ha emanato, il 4 marzo del 2008, le "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario". In relazione a tali "Disposizioni" lo stesso Organo di vigilanza ha successivamente fornito alcuni chiarimenti (Nota di chiarimenti del febbraio 2009) ed ha indicato le attinenti "linee applicative" (Comunicazione dell'11 gennaio 2012).

Attraverso la citata Comunicazione dell'11 gennaio 2012, il Governatore della Banca d'Italia ha evidenziato che l'Autorità Bancaria Europea (EBA), il 27 settembre 2011, ha emanato Linee Guida sul governo interno delle banche e

che le stesse “costituiscono fin da ora criteri con i quali interpretare e valutare la corretta applicazione delle attuali disposizioni”.

A tal riguardo si precisa, inoltre, che è anche necessario assicurare il rispetto della normativa europea introdotta dalla direttiva 2013/36 UE (c. d. CRD IV). Tale direttiva prevede una puntuale ed organica disciplina in materia di governo societario e disciplina alcuni aspetti di diretto interesse per la materia in esame quali, in estrema sintesi: a) l’istituzione ed il funzionamento dei comitati interni al consiglio di amministrazione; b) il coinvolgimento dei singoli consiglieri al fine di assicurare la loro indipendenza di giudizio e la destinazione di un sufficiente tempo all’incarico ricoperto; c) la previsione di piani di formazione dei soggetti che ricoprono ruoli chiave all’interno della banca; d) l’informativa da rendersi sul sito web.

### **Il processo di autovalutazione e le sue finalità.**

Per quanto sopra sinteticamente esposto, il processo di autovalutazione del Consiglio di amministrazione deve riguardare gli aspetti relativi alla sua composizione ed al suo funzionamento.

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di amministrazione, assumono particolare rilievo: la composizione quali-quantitativa, la dimensione, il grado di diversità e di qualificazione professionale, l’adeguatezza dei processi di nomina e dei criteri di selezione, l’aggiornamento professionale.

Relativamente al funzionamento del medesimo Consiglio, assumono rilevanza: lo svolgimento delle riunioni, la frequenza, la durata, il grado e la modalità di partecipazione, la disponibilità di tempo dedicato all’incarico, il rapporto di fiducia, collaborazione e interazione tra i membri, la consapevolezza del ruolo ricoperto.

Le finalità del processo di autovalutazione possono essere così sintetizzate (cfr. Sezione VI, “Principi generali”):

- verificare il corretto ed efficace funzionamento dell’organo;
- verificare la sua adeguata composizione;
- garantire il rispetto delle Disposizioni di vigilanza all’uopo emanate;
- favorire l’aggiornamento della regolamentazione interna, assicurando la loro idoneità alla luce dell’evoluzione sia normativa che operativa;
- individuare i punti di debolezza e individuare le azioni correttive da adottare al riguardo;
- rafforzare la collaborazione e la fiducia tra i singoli componenti dell’organo;
- incoraggiare la partecipazione attiva dei singoli componenti;



- assicurare la consapevolezza del ruolo ricoperto e delle connesse responsabilità dei componenti.

### **Individuazione dei soggetti interessati ed esecuzione dell'autovalutazione.**

Nel corso delle predette riunioni il Consiglio di amministrazione ha deliberato che il processo di autovalutazione richiesto dall'Organo di vigilanza venisse condotto attraverso le modalità previste dal relativo "Regolamento":

- analisi preliminare delle "Disposizioni di vigilanza";
- individuazione delle funzioni aziendali interne per il necessario supporto tecnico;
- predisposizione di un apposito documento adeguatamente rappresentativo delle attività svolte e dei relativi esiti;
- condivisione delle analisi effettuate con tutti gli amministratori;
- conseguente discussione in Consiglio di amministrazione e relativa deliberazione finale, in forma collegiale, circa le attività svolte.

Il Consiglio di amministrazione, ha individuato i soggetti cui affidare la citata attività:

- il Presidente, dott. Massimo Cavallaro, in considerazione del ruolo allo stesso attribuito dalle "Disposizioni" quale garante dell'efficienza dei lavori del Consiglio, che deve favorire in modo neutrale la dialettica interna, ma anche per il ruolo dallo stesso rivestito in passato nella Federazione Nazionale, in qualità di componente del Consiglio Nazionale e per la partecipazione e l'impegno profuso in sede di predisposizione dello "statuto tipo" delle Banche di Credito Cooperativo e presso la Federazione Campana, in quanto componente del relativo Consiglio di amministrazione;
- la Direzione generale ed i Responsabili della Funzione di Conformità e della Segreteria Affari Generali.

### **Lo Statuto, la regolamentazione aziendale ed i riferimenti normativi interni.**

La nostra Banca, in quanto banca "minore" - secondo il principio di proporzionalità in premessa esplicitato - in sede di autovalutazione, può trarre vantaggio dal ricorso a schemi statutari e prassi organizzative elaborati con l'ausilio delle associazioni di categoria e vagliati dall'Autorità di vigilanza.

A tal riguardo, pertanto, si evidenzia che:

- lo Statuto della nostra Banca (approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 25 novembre 2011) è conforme allo statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo approvato dalla Banca d'Italia il 21 febbraio 2011;

- lo stesso Statuto è stato poi modificato, prima, dall'Assemblea straordinaria dei soci del 19 aprile 2013 (dopo aver ottenuto dalla Banca d'Italia il provvedimento di accertamento ex art. 56, comma 1, del TUB che ha accertato che le variazioni statutarie proposte non contrastavano con il principio di sana e prudente gestione) nonché dal Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2015 (con l'introduzione dell'articolo 43 – bis “Revisione legale dei conti”);
- le modifiche statutarie apportate sin dal 2013 (in particolare quelle riguardanti gli articoli 32, 42 e 52) sono finalizzate ad un ampliamento del novero delle ipotesi, statutariamente previste, di ineleggibilità e decadenza degli esponenti aziendali;
- la regolamentazione aziendale adottata dalla nostra Banca è frutto di prassi organizzative elaborate dalla Federazione Nazionale e dalla Federazione Campana;
- i riferimenti normativi utilizzati per lo svolgimento del processo di autovalutazione sono quelli in precedenza indicati.

In questa sede è opportuno, quindi, porre in risalto, per la nostra Banca di Credito Cooperativo, il ruolo fondamentale rivestito dallo Statuto Sociale.

La nostra Banca – come sopra precisato – ha adottato lo schema statutario elaborato con l'ausilio della Federazione Nazionale e sottoposto al vaglio preventivo dell'Organo di vigilanza. In virtù di tali considerazioni, è da ritenere quindi che il nostro Statuto detti anche un'adeguata e proporzionata disciplina in linea con le “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario”.

Le norme statutarie di maggior rilievo, con riferimento alla materia in esame, appaiono essere quelle relative al Titolo VII (Consiglio di amministrazione) e, in particolare:

- l'articolo 32 (Composizione del consiglio di amministrazione) che, al primo comma, fissa il limite al numero degli amministratori (presidente e dieci amministratori) e che, al secondo comma, stabilisce le cause di non eleggibilità e di decadenza degli amministratori. A tal riguardo si ribadisce che il secondo comma dell'articolo citato (cfr. lettere c e d) è stato modificato dall'Assemblea dei soci del 19 aprile 2013, dando luogo un ampliamento del novero delle ipotesi, già statutariamente previste, di ineleggibilità e decadenza degli esponenti aziendali;
- l'articolo 33 (Durata in carica degli amministratori), dove vengono fissati i limiti alla durata in carica degli amministratori e, al terzo comma, attraverso il rinvio all'articolo 28 del regolamento, vengono indicate le modalità per la presentazione delle candidature e stabiliti i criteri volti a favorire una composizione del consiglio di

amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della società;

- l'articolo 34 sulla sostituzione degli amministratori;
- l'articolo 35 (Poteri del consiglio di amministrazione) attraverso il quale sono indicate le competenze esclusive del Consiglio di amministrazione e la possibilità di delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo nonché di conferire a singoli amministratori o a dipendenti poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti. La stessa norma, al sesto comma, disciplina il divieto di stipulare contratti di appalto di opere o per prestazione di servizi o per fornitura di beni, di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori ovvero con persone ad essi legate da rapporti di parentela, coniugio o affinità fino al quarto grado (cfr. art. 32, comma 2, lettera c) ovvero con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestono la carica di amministratori;
- l'articolo 37 (Deliberazioni del Consiglio di amministrazione) con il quale sono disciplinate, tra l'altro, le modalità di costituzione, deliberazione e votazione dell'Organo.

Inoltre, l'articolo 2 dello Statuto (rubricato "Principi ispiratori"), indica espressamente che la Banca si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di lucro e si impegna ad agire in coerenza con la *Carta dei Valori del Credito Cooperativo*:

- il punto 8 di tale "Carta", stabilisce che "il Credito Cooperativo si impegna a favorire la crescita delle competenze e della professionalità degli amministratori, dirigenti, collaboratori e la crescita e la diffusione della cultura economica, sociale, civile nei soci e nelle comunità locali";
- il punto 10, testualmente recita che "gli amministratori del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a partecipare alle decisioni in coscienza ed autonomia, a creare valore economico e sociale per i soci e la comunità, a dedicare il tempo necessario a tale incarico, a curare personalmente la propria qualificazione professionale e formazione permanente".

Per quanto attiene, poi, alla regolamentazione interna, si evidenziano alcuni regolamenti adottati dalla nostra Banca e che assumono particolare rilevanza in sede di "autovalutazione":

- il Regolamento assembleare, adottato dall'Assemblea dei Soci del 15 maggio 2010, ai sensi dell'articolo 28, comma II, dello Statuto e dallo stesso richiamato all'articolo 33, comma III;
- il Regolamento del comitato esecutivo adottato con delibera del Consiglio di amministrazione dell'8 novembre 2012;
- il Regolamento dei flussi informativi, deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 24 settembre 2009 e modificato ed aggiornato in data 26 settembre 2016;
- il Codice Etico adottato dal Consiglio di amministrazione in data 10 aprile 2009 ed espressamente richiamato dal capitolo 7, Titolo V, della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006.

Per quanto riguarda il Codice Etico si evidenzia che tale fondamentale documento interno (lo stesso è stato anche formalizzato con uno specifico ordine di servizio del 20 aprile 2009), nel delineare i “principi fondamentali”, prevede che i destinatari dello stesso devono svolgere la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnatigli e svolgendo con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento. Lo stesso documento, poi, ferma restando l'applicazione della disciplina legislativa disposta in materia, obbliga i destinatari all'osservanza della politica adottata dalla Banca sulla gestione dei conflitti di interesse.

### **I profili oggetto di analisi.**

Le ripetute “Disposizioni” non introducono nuovi requisiti di professionalità ed onorabilità necessari per rivestire la carica di amministratore nelle Banche di Credito Cooperativo; si ribadisce, invece, che viene richiesto al Consiglio di amministrazione di effettuare un'attenta e consapevole riflessione su due diversi profili:

- la composizione dell'organo;
- il funzionamento dell'organo.

In virtù di tali considerazioni l'analisi è stata effettuata proprio sui due profili sopra evidenziati.

### ***Composizione, modalità di nomina e competenze. Profili quantitativi***

L'art. 32 dello Statuto delinea la composizione del Consiglio di amministrazione (Presidente e dieci amministratori) e indica espressamente e chiaramente le cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti l'organo di amministrazione.

Per quanto riguarda, poi, le modalità di nomina delle cariche sociali, lo Statuto (cfr. articolo 33, comma III) rinvia al Regolamento assembleare nell'ambito del quale tali modalità sono disciplinate in maniera chiara e trasparente.

Inoltre, le attribuzioni di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione sono quelle elencate al comma II dell'articolo 35 dello Statuto, oltre quelle non delegabili stabilite dalla legge. A tal riguardo assumono una particolare rilevanza le competenze esclusive in tema di determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto organizzativo, l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari, delle politiche di gestione del rischio, la nomina e le attribuzioni del direttore, l'approvazione dei regolamenti interni, la nomina – sentito il collegio sindacale – dei responsabili delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi, di revisione interna e di conformità.

Il Consiglio di amministrazione non ha nominato un Comitato esecutivo (cfr., articolo 35, comma IV, dello Statuto Sociale).

Il Regolamento del Comitato Esecutivo ne ha stabilito le modalità di nomina e la composizione (da tre a non più di cinque membri del Consiglio di amministrazione), le modalità di funzionamento, i soggetti terzi legittimati alla partecipazione, i quorum costitutivi e deliberativi.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione non è componente del Comitato esecutivo; egli “..... promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della società, con particolare riferimento ai poteri delegati. Egli presiede l'assemblea dei soci, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai componenti del consiglio” (cfr. articolo 40, comma I, dello Statuto), consentendo e garantendo un'ampia e corretta dialettica interna.

Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione della Banca (nonché quello stabilito per il Comitato esecutivo) risponde quindi proprio all'esigenza espressa dalla Sezione IV delle “Disposizioni” (Composizione e nomina degli organi sociali) al punto 1. Principi generali secondo cui “il numero dei componenti degli organi sociali deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della banca al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli. La composizione degli organi non deve risultare pletrica: una compagine eccessivamente numerosa può ridurre l'incentivo di ciascun componente ad attivarsi per lo svolgimento dei propri compiti e può ostacolare la funzionalità dell'organo stesso.

In una analisi comparativa con altre banche della Categoria, in relazione alle dimensioni conseguite dalla BCC di Scafati e Cetara, la composizione quantitativa dell'Organo amministrativo appare adeguata, tenuto conto, tra l'altro, delle diverse comunità sociali che interessano la competenza territoriale della Banca.

***Professionalità, onorabilità e indipendenza. Profili qualitativi.***

Sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli organi con funzione di supervisione strategica e gestione siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno è chiamato a svolgere;
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- diversi per età, genere ed esperienze professionali;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca;
- che operino con autonomia di giudizio.

Per quanto attiene ai profili indicati in epigrafe ("Profili qualitativi") è necessario fare riferimento, quanto meno, all'articolo 26 del Testo Unico Bancario (Esponenti aziendali) nonché alle altre norme che disciplinano tale materia sopra indicate e, in particolare, alle specifiche Disposizioni di vigilanza.

Il citato articolo 26 TUB e la sua rubrica sono stati sostituiti dall'art. 1, comma 13, D. Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. L'art. 2, comma 7, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che la disciplina attuativa emanata ai sensi del nuovo testo dell'articolo 26 si applichi alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore. Fino a tale momento, continuano ad applicarsi l'articolo 26 nella formulazione anteriore all'entrata in vigore del D. Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e la relativa disciplina attuativa.

Il ripetuto articolo 26 del T.U.B. viene espressamente richiamato anche dall'articolo 32, comma 2, lettera b), dello Statuto in tema di ineleggibilità e decadenza dei componenti dell'Organo di amministrazione. La medesima

norma statutaria, al terzo comma, recita testualmente che “la non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alla lettere c), d) e f) del comma precedente costituisce requisito di indipendenza degli amministratori”.

A tal riguardo è opportuno ribadire che la nostra Banca, attraverso le modifiche apportate allo Statuto e, in particolare, proprio alle lettere c) e d), del secondo comma dell’articolo 32 (cfr. Assemblea dei soci del 19 aprile 2013), ha dato luogo ad un ampliamento del novero delle ipotesi di ineleggibilità e decadenza degli esponenti aziendali e, conseguentemente, ad una più pregnante definizione del requisito di indipendenza degli amministratori.

Si rileva, inoltre, che sino ad oggi, la nostra Banca, ai fini sia della nomina che della cooptazione di esponenti aziendali, ha sempre considerato la sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalle norme sopra citate.

In relazione a ciò si precisa che , in attesa che vengano stabiliti dal Ministro dell’Economia e delle Finanze i requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 26 del Testo Unico Bancario, possono essere qualificati come requisiti di indipendenza degli amministratori le cause di ineleggibilità/decadenza previste dallo statuto sociale relative:

- alla mancanza di un rapporto di parentela, coniugio o affinità con altri amministratori o dipendenti della BCC fino al quarto grado incluso (così come recentemente modificato);
- all’insussistenza di un attuale rapporto di lavoro dipendente con la BCC;
- all’assenza di cariche pubbliche ricoperte attualmente e nel biennio precedente alla nomina.

**Sempre con riferimento al “profilo qualitativo” in esame, si evidenzia, poi, che l’art. 33, comma III, dello Statuto rinvia al regolamento assembleare al fine di stabilire i criteri volti a favorire una composizione del Consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze sopra citate.**

**Le esigenze di esperienza, competenza, professionalità, ricambio generazionale e di genere per il governo della Banca, si sono effettivamente realizzate attraverso la riduzione dell’età media, l’introduzione di ulteriori e diverse professionalità e con l’introduzione di due componenti femminili nel Consiglio.**

## Profili qualitativi e formazione

Le “Disposizioni” in esame (cfr. Sezione IV), nel relativo punto 2 “Linee applicative” (cfr. 2.1, lettera e), richiedono che le banche adottino adeguati piani di formazione al fine di assicurare che il bagaglio di competenze tecniche dei membri dell’Organo di amministrazione sia preservato nel tempo.

Assume rilievo, con riferimento alla materia in esame, l’articolo 21 del Regolamento assembleare adottato dalla nostra Banca:

- al comma I, primo capoverso, esso testualmente recita che “si possono candidare alla carica di amministratore i soci aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto”;
- al comma II, primo capoverso, dispone che *“non può candidarsi e non può essere proposto dal Consiglio di amministrazione l’amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio mandato triennale 12 crediti formativi. Il Consiglio Nazionale di Federcasse attribuisce i crediti formativi agli eventi formativi da esso riconosciuti”*.

Tali norme impongono, quindi, ai singoli amministratori l’adempimento degli obblighi di formazione attraverso il conseguimento di specifici crediti formativi. Tale obbligo di formazione viene ribadito anche dall’articolo successivo (cfr. articolo 22, lettera d, del regolamento assembleare) che dispone, in capo agli amministratori nominati, l’adempimento di un obbligo di formazione permanente.

Con riferimento, poi, alle “Disposizioni di vigilanza” che rimarcano il necessario possesso, in capo ai singoli amministratori, di adeguati requisiti di professionalità, la Federazione Campana, in collaborazione con Federcasse, ha definito un processo di qualificazione delle competenze, riconosciuto mediante il Sistema dei Crediti Formativi per gli amministratori delle BCC, che coinvolge gli esponenti delle banche con eventi formativi dedicati all’acquisizione e all’aggiornamento delle conoscenze necessarie per una corretta e consapevole gestione dell’azienda bancaria cooperativa a mutualità prevalente.

**A tal riguardo, i membri del Consiglio di amministrazione, al fine di acquisire una maggiore qualificazione specialistica ed un costante aggiornamento delle necessarie competenze e conoscenze tecniche, nonché per assicurare una migliore “governance” alla nostra Banca, devono sistematicamente partecipare al processo formativo predisposto dalla Federazione.**

In particolare, ad esempio, con riferimento al piano formativo riguardante il l’anno 2017 gli amministratori hanno avuto la possibilità di partecipare ai seguenti corsi di formazione: “ Nuovi standard contabili IFSR9” , “ I Piani di risanamento nelle BCC”, “Antiriciclaggio con cenni su trasparenza e usura”,



“La normativa dei mercati finanziari secondo la MIFID II”, “Il servizio di Tesoreria e di cassa per Enti ed Istituzioni pubbliche”, “Il contesto di riferimento profittabilità e stabilità della Bcc”, “La governance della BCC alla luce delle nuove disposizioni di vigilanza”..

**Con riferimento alle attività formative dell’anno 2017, la Federazione Campana ha formalizzato l’attribuzione dei relativi crediti formativi per ognuno degli amministratori ed ha fornito l’elenco delle relative presenze (cfr.nota Federcampana del 26 marzo 2018, prot. n.235).**

### **Profili qualitativi degli esponenti e natura giuridica delle BCC.**

Ai fini dell’individuazione di alcuni profili qualitativi degli amministratori, sembra anche opportuno ribadire quanto già evidenziato nel corso delle precedenti attività di autovalutazione. A tal riguardo si precisa che, coerentemente con la natura giuridica della nostra Banca come una società cooperativa a mutualità prevalente, gli amministratori devono essere soci della stessa; tale previsione è diretta conseguenza del modello democratico della Cooperazione di Credito.

Il peculiare profilo di “governance” di una Banca di Credito Cooperativo si fonda, infatti, su un sistema democratico elettivo di nomina degli amministratori, scelti dall’Assemblea dei soci tra i propri membri con voto capitaro. In conseguenza di ciò il Consiglio di amministrazione è composto da persone con esperienze pregresse, competenze e caratterizzazioni eterogenee, agevolando così, in modo coerente con il peculiare modello giuridico di tale tipologia di banche, la diversificazione della composizione dell’organo amministrativo.

Nell’ottica di tale analisi la presenza nel Consiglio di amministrazione di rappresentanti dei soci, in quanto espressione sia delle categorie economiche, professionali e di genere che del territorio di competenza, è da reputarsi come un valore certamente positivo.

A tal riguardo si evidenziano le categorie professionali, economiche e di genere rappresentate in seno al Consiglio di amministrazione:

- trasformazione materie prime (1 componente);
- impresa agricola (1 componente);
- impresa commerciale (2 componenti);
- cultura e formazione professionale (1 componente);
- istruzione (1 componente donna);
- diritto nazionale e comunitario (1 componente donna);
- professioni , amministrazione societaria e università (1 componente);
- professioni e amministrazione societaria (2 componenti);
- amministrazione societaria e credito cooperativo (1 componente).

L'attuale composizione qualitativa dell'Organo di amministrazione consente quindi di rappresentare, in maniera adeguata e coerente, sia le molteplici categorie presenti nell'Assemblea dei soci che quelle appartenenti al territorio di competenza ed alla società civile, contemplando altresì le componenti relative alla distribuzione territoriale ( con particolare riferimento all'allargamento della competenza territoriale nei Comuni di Agerola, Praiano, Positano, Amalfi) nell'Area della Costa Amalfitane e quelle relative alla diversità di genere.

Gli attuali componenti del Consiglio di amministrazione, inoltre, rivestono ovvero hanno rivestito ruoli di vertice negli organi delle amministrazioni societarie di provenienza e/o appartenenza nonché nelle associazioni professionali e/o di categoria; alcuni sono membri del Consiglio da alcuni anni, mentre tre di essi sono di nomina recente nomina. La Presidenza ha rivestito e riveste incarichi di vertice anche nell'ambito del Movimento del Credito Cooperativo Nazionale e Regionale.

### **Il funzionamento dell'organo ed il profilo del "tempo idoneo".**

Con riferimento al funzionamento del Consiglio di amministrazione si richiamano le norme statutarie previste in materia di convocazione (articolo 36), deliberazioni (articolo 37) e verbalizzazione delle decisioni (articolo 38).

In particolare, si evidenzia che il Consiglio di amministrazione si riunisce con una elevata frequenza, spesso superiore a quella prevista dallo statuto aziendale (di norma, una volta al mese), assicurando una partecipazione alla vita aziendale continua tale da registrare, annualmente, un numero di sedute talvolta maggiore di quelle pianificate e certamente superiore a quelle previste dallo stesso statuto.

La partecipazione dei componenti è normalmente totalitaria e la durata delle riunioni consiliari consente una trattazione adeguata e completa degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il rapporto di fiducia, collaborazione e interazione tra i componenti è pressoché completo ed evidenzia una forte consapevolezza del ruolo ricoperto.

La verbalizzazione delle riunioni, effettuata con la verifica sistematica e completa della Direzione generale, risulta fedele, chiara e comprensibile ed è supportata dalla documentazione di volta in volta prodotta dalle singole funzioni responsabili.

Per quanto attiene, poi, al profilo qualitativo indicato in epigrafe e riguardante la **"disponibilità di tempo da dedicare all'incarico"** ricoperto, si

rammenta che alcuni amministratori, nel corso della precedente autovalutazione, sollevarono alcuni interrogativi in ordine alla sua esatta individuazione.

**A tal riguardo, con specifico riferimento al profilo della “disponibilità di tempo”, è necessario ricordare che la Comunicazione dell’11 gennaio 2012 del Governatore della Banca d’Italia e, soprattutto, la direttiva 2013/36 UE (c. d. CRD IV) – accanto al principio generale secondo cui ogni esponente aziendale deve dedicare al proprio incarico tempi idonei ad assicurarne il corretto svolgimento – prevedono espressamente la necessità di fissare limiti all’assunzione delle cariche.**

**Tale previsione, per la nostra Banca, trova il suo immediato riscontro in una specifica norma del regolamento assembleare (cfr. art. 20, rubricato “Limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali”) laddove, tra l’altro, viene espressamente previsto che “*un amministratore esecutivo o non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella banca, non può ricoprire più di due incarichi di amministratore o sindaco effettivo o supplente in altre società*”.**

Inoltre, il comma 6 del medesimo articolo 20 del regolamento assembleare, testualmente recita: “Gli esponenti aziendali, ivi compreso i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società”.

Pertanto, alla luce dell’esperienza sinora maturata si ritiene che la disciplina adottata dalla Banca – in coerenza con il ridotto profilo dimensionale e di complessità operativa della stessa – consente agli esponenti aziendali di dedicare un congruo lasso di tempo allo svolgimento dell’incarico.

**Quanto sopra rappresentato dimostra in maniera inequivocabile il possesso, in capo agli attuali componenti del Consiglio di amministrazione, dei requisiti previsti dalle “Disposizioni” e, in particolare, del profilo ora esaminato.**

### **Il funzionamento dell’organo ed i flussi informativi.**

Il funzionamento corretto ed efficiente degli organi richiede non solo una composizione adeguata, ma anche la predisposizione di flussi informativi altrettanto adeguati.

Con riferimento all’argomento in esame si evidenzia, in via preliminare, che la circolazione delle informazioni verso gli Organi della Banca, tra gli stessi e tra i relativi componenti è un aspetto di particolare rilevanza al fine di garantire un’adeguata conoscenza dei fatti e delle relative problematiche nonché una consapevole assunzione dei ruoli e delle connesse responsabilità.

In particolare, poi, la circolazione delle informazioni, con riferimento all'eventuale e/o potenziale esistenza di rischi, è fondamentale per una adeguata ed efficace gestione degli stessi e per approntare i necessari presidi di controllo.

In considerazione di quanto sopra esposto, l'Organo di vigilanza ha espressamente previsto che la materia dei "flussi informativi" deve essere disciplinata con apposita regolamentazione, almeno per alcuni fondamentali aspetti. In conseguenza di ciò il Consiglio di amministrazione della Banca, il 24 settembre 2009, adottò un "Regolamento dei flussi informativi modificato ed aggiornato ( cgr. Riunione del Consiglio di amministrazione del 26 settembre 2016) in coerenza con le "Disposizioni" previste alla Sezione V.

### **Le attività svolte dal Consiglio di amministrazione e l'idoneità degli esponenti.**

Ulteriori aspetti che consentono di valutare in maniera positiva l'autovalutazione richiesta sono alcune specifiche attività svolte dal Consiglio di amministrazione, quali ad esempio:

- la definizione delle strategie aziendali e l'approvazione del piano strategico;
- l'adozione di un sistema dei poteri delegati analitico, chiaro e preciso ed il suo costante aggiornamento;
- la predisposizione complessiva di un adeguato ed efficace sistema dei controlli interni, nel rispetto delle relative Disposizioni di vigilanza;
- le decisioni riguardanti l'ingresso in nuovi mercati e la definizione di nuovi prodotti;
- l'approvazione del piano di risanamento e del processo che ne regola la sua impostazione, partendo dalla deliberazione della sua attivazione e il conseguente avvio delle iniziative di risanamento previste; l'approvazione delle misure di intervento precoce (misure preparatorie) e delle opzioni di risanamento, la formale comunicazione all'Autorità di Vigilanza; l'individuazione e l'attribuzione di deleghe alle funzioni aziendali per l'esecuzione delle opzioni di risanamento e infine la comunicazione formale all'Autorità di Vigilanza del ripristino delle condizioni di normalità gestionale, qualora le opzioni di risanamento attivate abbiano conseguito i risultati attesi;
- la sistematica acquisizione e valutazione delle relazioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi e organizzazione aziendale predisposte dall'internal audit esternalizzato alla Federazione Campana, dalla funzione di conformità, dalla funzione organizzazione e controlli e dalla funzione antiriciclaggio;
- la valutazione e l'approvazione dell'ICAAP;
- la costituzione di distinte funzioni aziendali di controllo riguardanti la conformità alle norme, la gestione dei rischi e l'antiriciclaggio;
- la nomina e la revoca del direttore generale;

- la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità alle norme, di controllo sulla gestione dei rischi e in materia di antiriciclaggio;
- le decisioni riguardanti l'esternalizzazione di attività rilevanti e, in particolare, di quelle riguardanti l'internal audit ed il sistema informativo;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- la predisposizione di un adeguato ed efficace presidio regolamentare per le operazioni con parti correlate e per prevenire situazioni di conflitto di interessi;
- l'autovalutazione richiesta dalle "Disposizioni di vigilanza";
- la proposta per l'Assemblea dei soci in materia di politiche di remunerazione;
- l'approvazione e l'adozione dei regolamenti interni.

Con riguardo, infine, al rapporto tra Consiglio di amministrazione e Direzione aziendale si rileva che, in fase di instaurazione, è stata posta particolare attenzione alla verifica delle competenze professionali e delle esperienze pregresse, funzionali all'assolvimento del ruolo, ferme le altre verifiche disposte dalla vigente normativa. Nel corso dell'evoluzione di tale rapporto professionale è stato possibile rilevare che il dialogo ed il confronto tra Consiglio, Presidenza e Direzione è risultato del tutto adeguato, soddisfacente ed efficace.

La struttura organizzativa e normativa della nostra Banca, il sistematico rispetto delle relative disposizioni, sia legislative ed amministrative che regolamentari, nonché l'intensa e sistematica attività svolta dagli amministratori consente di affermare che le "linee applicative" riguardanti l'idoneità degli esponenti a svolgere le proprie funzioni, sono state certamente assicurate e, quindi, la relativa autovalutazione è da ritenersi effettuata con esito positivo.

Pertanto, in conseguenza degli approfondimenti condotti e dell'analisi effettuata, si ritiene che l'attuale composizione ed il funzionamento del Consiglio di amministrazione siano conformi ai criteri richiesti e sopra delineati.

### **Il ruolo svolto dal Consiglio di amministrazione.**

La complessiva adeguatezza del Consiglio, con riferimento alla sua composizione ed al suo funzionamento, è stata misurata su specifiche materie e, in particolare, su quelle che assumono particolare rilevanza ai fini della sana e prudente gestione quali, ad esempio, l'organizzazione ed il sistema dei controlli interni, la gestione dei rischi, il sistema informativo, l'esternalizzazione di funzioni aziendali, la gestione dei conflitti di interesse, i sistemi di remunerazione e incentivazione.

In particolare:

- nelle materie concernenti l'organizzazione ed il sistema dei controlli interni, la nomina e la revoca delle funzioni aziendali di controllo, la gestione ed il sistema di misurazione dei rischi, il sistema informativo, l'esternalizzazione di funzioni aziendali si rinvia alle delibere del Consiglio di amministrazione assunte al riguardo del 27 dicembre 2013 e del 24 gennaio 2014 e, in particolare, alla relazione di autovalutazione (c. d. Gap Analysis) predisposta con riferimento al capitolo 7, Titolo V, della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006. Si rinvia, inoltre, anche alle delibere assunte nel secondo semestre del 2015 e nel corso del 2016 a seguito della complessiva riorganizzazione aziendale;
- in materia di "operazioni con parti correlate e conflitto di interessi" si rinvia alle delibere assunte al riguardo dal Consiglio nelle riunioni del 25 giugno 2012 (per l'adozione delle "procedure deliberative"), del 5 e 18 marzo 2013 (per l'adozione delle "politiche" e della procedura interna denominata "PAR. CO) e del 23 settembre 2013 e del 6 aprile 2017 (per l'aggiornamento delle "procedure deliberative" e delle "politiche" a seguito della riorganizzazione aziendale e della conseguente diversa denominazione delle relative aree e funzioni);
- per quanto attiene all'attività in materia di "antiriciclaggio" ai sensi della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e dal correlato Provvedimento della Banca d'Italia, si rinvia all'ampia e completa regolamentazione interna adottata al riguardo, alla conseguente formalizzazione della stessa regolamentazione e di numerosi ordini di servizio, alla relazione annuale predisposta dalla Funzione responsabile e alla predisposizione di un'adeguata e sistematica attività formativa;
- con riferimento alla "valutazione dei rischi aziendali" si rinvia alla sistematica acquisizione ed alle conseguenti analisi della reportistica prodotta dalle funzioni aziendali di controllo;
- per quanto riguarda, infine, le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione si rinvia alle relazioni annuali predisposte dall'Internal Audit e dalla Funzione di Conformità nonché agli esiti delle relative riunioni del Consiglio di amministrazione e, infine, all'ultima Assemblea dei soci che deliberato le "politiche" proposte dallo stesso Consiglio di amministrazione;
- con riferimento ai Piani di risanamento si rinvia all'ampia e completa regolamentazione interna adottata al riguardo, alla conseguente formalizzazione della stessa regolamentazione.

## **Il ruolo del Presidente del Consiglio di amministrazione**

Le modifiche recentemente proposte dalla Banca d'Italia alle Disposizioni di vigilanza in esame (sottoposte a consultazione pubblica a dicembre del 2013), hanno voluto valorizzare la figura del Presidente all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica, dedicando a tale figura uno specifico ed autonomo paragrafo (cfr., Sezione V. punto 2., rubricato "*Ruolo del presidente*"), nell'ambito del quale si pone una particolare enfasi al suo ruolo di "garante" dell'efficienza dei lavori del consiglio.

Le citate disposizioni prevedono che il Presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali (lo stesso non può essere membro del comitato esecutivo).

Le "linee applicative" danno quindi esecuzione ai "principi generali" fornendo le istruzioni di seguito sinteticamente indicate, per le quali il Presidente:

- a) garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e favorisce in modo neutrale la dialettica interna, fornendo ai consiglieri una prima informativa sulle materie da discutere nonché un'adeguata documentazione sulle materie iscritte all'ordine del giorno;
- b) nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare, assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario;
- c) promuove incontri tra tutti i consiglieri, anche al di fuori della sede consiliare, per approfondire e confrontarsi sulle questioni strategiche;
- d) assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia e che siano adottate le misure correttive per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
- e) assicura che la banca predisponga piani di formazione dei componenti degli organi;
- f) non può essere membro del comitato esecutivo.

Con riferimento alle prospettate "linee applicative" sopra sinteticamente menzionate, nel richiamare quanto già narrato in relazione al ruolo svolto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, si ribadisce che le norme statutarie della nostra Banca (cfr., articoli 36, 37 e 40) forniscono anche chiare disposizioni in materia di convocazione e deliberazioni del consiglio di amministrazione e poteri del presidente.

Per quanto riguarda l'attività di formazione dei componenti il consiglio di amministrazione si rinvia a quanto sopra esposto al riguardo.

Si evidenzia, poi, che il presidente del consiglio di amministrazione non è membro del comitato esecutivo.

Si precisa, infine, che i comportamenti e le decisioni assunte dalla presidenza di questa banca sono stati, da sempre, rispettosi dei “principi generali” e delle “linee applicative” dettate dalle Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario”.

### **Informazione al pubblico**

In relazione a tale ultimo aspetto è opportuno richiamare la succitata Comunicazione della Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012 (cfr. pag. 3) laddove testualmente recita: *“I risultati delle analisi svolte devono essere portati a conoscenza dei soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tener conto delle professionalità richieste”*.

Tale previsione normativa risulta del tutto coerente con la norma presente nelle “Disposizioni” di vigilanza, secondo cui *“le banche ..... rendono pubbliche in modo chiaro e circostanziato e curano il costante aggiornamento”* delle informazioni indicate; inoltre, le stesse “Disposizioni” testualmente recitano che *“le banche pubblicano le informazioni ..... sul proprio sito web”*.

Indipendentemente dal rinnovo delle cariche sociali il Consiglio di Amministrazione ha svolto il processo di autovalutazione e le relative risultanze sono contenute in uno specifico documento, disponibile presso la sede della banca a favore dei soci che dovessero richiederlo.

### ***Conclusioni***

Il presente documento è stato curato e predisposto dai referenti cui lo stesso Consiglio di amministrazione ha dato mandato al fine effettuare un'attività ricognitiva e preparatoria per l'applicazione alle “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche”, al fine di dare seguito a quanto previsto dalle medesime “Disposizioni” in materia di “periodica autovalutazione” della composizione qualitativa e quantitativa degli organi di vertice della banca.

L'autovalutazione si è basata – così come era avvenuto per la precedente – anche sui colloqui individuali svolti con i singoli Consiglieri, coinvolgendo in taluni casi anche il Presidente del Collegio Sindacale ed il Direttore Generale, le Funzioni aziendali di controllo e, in particolare quella di Conformità alle norme.

Le considerazioni svolte, le opinioni espresse e le dichiarazioni rilasciate nel corso dei citati colloqui hanno contribuito a determinare il contenuto e le valutazioni riportate nel documento ora rappresentato. Tale documento, pertanto, è il frutto di una intensa collaborazione tra tutti i componenti interessati e rappresenta la sintesi dei contributi dagli stessi forniti.



L'attività svolta ha confermato la complessiva adeguatezza del Consiglio di amministrazione, con riferimento sia alla sua composizione che al suo funzionamento.

Il Presidente, pertanto, invita il Consiglio di amministrazione ad esprimersi sulla relazione predisposta e

#### PROPONE

- di approvare il documento predisposto a seguito dell'attività ricognitiva e preparatoria svolta dal Presidente Massimo Cavallaro, con il supporto tecnico della Direzione, dei Responsabili della Funzione di Conformità e della Segreteria Affari Generali, per l' "Applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", secondo il contenuto innanzi riportato, comprese le relative conclusioni;
- di effettuare, così come richiesto dall'Organo di vigilanza, una periodica attività di autovalutazione e, in particolare, in occasione di ogni variazione nella composizione del Consiglio di amministrazione, al fine di garantire la costante adeguatezza dello stesso Consiglio circa la sua composizione ed il suo funzionamento rispetto all'evoluzione del contesto normativo.

I presenti approvano quanto proposto ed allegano al presente Verbale il documento riguardante la composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara .

(Riunione del 24 aprile 2018)

## **Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara**

### **Premessa**

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara (di seguito, per brevità, anche solo “Banca”) in ossequio alle vigenti norme in materia di governo societario (Disposizioni di vigilanza per le banche – Circ. n. 285 del 17.12.2013 della Banca d’Italia, 1° agg. del 6.5.2014, tit. IV, cap. 1, di seguito, per brevità, anche solo “Disposizioni sul governo societario” o “Disposizioni”).

In linea generale, per le Disposizioni in parola il corretto assolvimento delle funzioni di amministrazione richiede che il consiglio di amministrazione sia formato da soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ognuno è chiamato a svolgere (funzione di supervisione strategica e di gestione; funzioni esecutive e non esecutive ecc.);
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate – anche in termini di età, genere e provenienza geografica – al fine, tra l’altro, di contribuire effettivamente all’assunzione di decisioni per individuare e perseguire idonee strategie aziendali e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità dell’incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, operando con autonomia di giudizio e indirizzando la propria azione al perseguimento dell’interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, le predette Disposizioni stabiliscono che il consiglio di amministrazione - ai fini della nomina dei relativi componenti da parte dell’assemblea dei soci - identifichi preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico, ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza, delle figure che ritiene opportuno siano chiamate a rivestire tale ruolo.

### **1. Caratteristiche della Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara**

La Banca appartiene alla categoria delle banche di minori dimensioni o complessità operativa ai sensi delle vigenti Disposizioni sul governo societario, per cui di ciò si è tenuto conto nella definizione delle caratteristiche dei componenti dell'organo amministrativo.

## **2. Composizione quantitativa del consiglio di amministrazione**

L'art. 32 dello statuto sociale prevede che il consiglio di amministrazione della Banca sia formato dal Presidente e da dieci componenti e, quindi, entro il limite di tredici previsto dallo statuto-tipo delle Banche di Credito Cooperativo, fissato in conformità alle Disposizioni sul governo societario.

In considerazione:

- delle attuali dimensioni aziendali, della tipologia e del grado di complessità delle attività svolte dalla Banca, nonché del numero di componenti dello stesso organo di altre banche della categoria di analoghe caratteristiche operative e dimensionali;
- della necessità di garantire – senza pregiudicare la snellezza dell'organo collegiale - il necessario confronto per i doverosi approfondimenti degli argomenti di volta in volta trattati in sede consiliare;

tale numero di undici componenti, compreso il presidente, è da ritenere adeguato, e ciò anche considerando che l'attuale compagine sociale annovera circa 1.199 soci, per cui il numero suddetto consente di assicurare idonea rappresentanza – anche per quanto si dirà più oltre – alle principali aree che rientrano nella zona di competenza della Banca e che coincidono con quelle dalle quali provengono prevalentemente i soci.

## **3. Composizione qualitativa del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni di supervisione strategica e di gestione, anche se queste ultime, in parte o in tutto, ma comunque nei limiti dell'art. 35 dello statuto sociale, possono essere delegate al comitato esecutivo e, più limitatamente, alla struttura esecutiva.

All'interno della compagine amministrativa si distinguono diversi ruoli.

### **4.1. Ruoli degli amministratori**

Il presidente del consiglio di amministrazione, tra l'altro, promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri tra gli organi deliberanti della Banca e l'efficacia del dibattito consiliare,

adoperandosi affinché le decisioni del consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i componenti.

Gli amministratori esecutivi sono rappresentati dai componenti del comitato esecutivo se allo stesso sono affidati, dal consiglio di amministrazione, tutti o gran parte dei poteri delegabili, in modo che tali amministratori siano coinvolti sistematicamente nella gestione corrente.

Gli amministratori non esecutivi – comunque chiamati a deliberare atti di gestione non delegati al comitato esecutivo o alla struttura esecutiva ovvero ad esercitare poteri di direttiva e di avocazione nei confronti dei delegati - svolgono, nell'ambito del consiglio, la funzione di contrappeso, confronto e monitoraggio delle scelte operate dagli esecutivi e dal *management* della Banca.

In considerazione dei limitati poteri di norma delegati dal consiglio di amministrazione della Banca, non vi è sostanziale distinzione tra amministratori esecutivi e non esecutivi, svolgendo tutti in via sistematica anche funzioni di gestione corrente.

Gli amministratori indipendenti– che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 32 dello statuto, sono tutti i componenti del consiglio che non si trovano nelle condizioni di cui al comma 2, lett. c), d) e f) dello stesso art. 32 - vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione, con particolare riguardo al presidio dei rischi di conflitto di interessi.

In ogni caso, tutti gli amministratori contribuiscono, collegialmente nell'ambito del consiglio di amministrazione, all'assunzione delle decisioni aziendali, per cui l'autorevolezza e la professionalità dei componenti del consiglio devono essere adeguate all'efficace esercizio delle relative funzioni.

### 3.2. Bagaglio conoscitivo degli amministratori

Ne consegue che la complessiva compagine degli amministratori - in misura adeguata rispetto alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca, ed anche considerando che la stessa è inserita nel *network* del Credito Cooperativo, che supporta gli aderenti con strutture e servizi vari – deve avere conoscenza:

- i) dei principali aspetti (*ovvero*: degli aspetti quantomeno di base) dell'attività bancaria (raccolta del risparmio, credito, sistemi di pagamento, servizi alla clientela ecc.), della regolamentazione bancaria

- e finanziaria, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi, del governo societario e dei processi aziendali;
- ii) della zona di competenza territoriale, del relativo tessuto produttivo e della responsabilità sociale delle imprese.

### 3.3.Rappresentatività della base sociale

Attesa la natura di società cooperativa a mutualità prevalente della Banca e della stretta connessione tra l'operatività della stessa e la relativa zona di competenza territoriale, la composizione del consiglio di amministrazione deve tendere al perseguimento anche di un'adeguata rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali dell'area di competenza, a norma dell'art. 28 dello statuto sociale, considerando altresì le relative componenti socio-economiche e professionali.

L'ottimale composizione del consiglio tiene conto anche di quanto previsto e realizzato in sede della redazione del Piano strategico 2017-2018, nel quale *“al fine di conseguire una più adeguata distribuzione dell'attuale rete di vendita della Banca sul territorio di competenza e un ampliamento della stessa competenza territoriale, con l'obiettivo di un maggiore impulso alle attività commerciali, si ritiene necessario prospettare l'estensione di tali attività verso la “costiera amalfitana” per effetto del quale “ L' ampliamento del territorio di competenza della Banca sarebbe così realizzato nei comuni di Amalfi, Positano, Praiano, Furore, delineando così un possibile futuro ampliamento della competenza anche verso la “costiera sorrentina”.*

### 3.4.Competenze professionali e similari

In relazione a ciò, per l'adeguata composizione del consiglio di amministrazione è richiesta – tenuto conto anche dell'esito dello specifico processo di autovalutazione previsto dalla Disposizioni e svolto in precedenza dall'organo amministrativo - la presenza nel consiglio stesso di soggetti che abbiano uno o più dei seguenti requisiti:

- 1) esperienza pluriennale di amministrazione o controllo in banche o altre imprese in forma societaria ovvero esercizio di attività imprenditoriale;
- 2) esperienza pluriennale nello svolgimento di compiti direttivi (dirigenti e quadri intermedi di banche o altre imprese ovvero delle relative associazioni di categoria) maturata quale responsabile della direzione aziendale o di funzioni competenti in materia di gestione e controllo dei rischi, raccolta del risparmio, esercizio del credito, servizi bancari e assicurativi, affari legali, conformità, *audit*, contabilità, fiscale e bilancio,

- organizzazione, gestione delle risorse umane, processi di *information technology*, ovvero altre funzioni di equivalente rilievo;
- 3) docenti o ricercatori universitari in materie economico-aziendali e giuridiche o professionisti degli stessi settori (avvocati, commercialisti) ovvero figure analoghe quali laureati in scienze bancarie, in scienze economiche o ingegneristico-gestionali, ecc.;
  - 4) esperienza pluriennale in ruoli di responsabilità presso enti, istituzioni, associazioni di operatori economici dei territori che ricadono nell'ambito della zona di competenza della Banca e/o che siano esponenti di categorie socio-economiche e professionali;
  - 5) competenze che coniughino oggettive e comprovabili conoscenze teoriche con significative esperienze professionali-impresariali e/o cooperative-mutualistiche, oppure con esperienze di rilievo che abbiano stretta attinenza con la conduzione aziendale, l'attività imprenditoriale e/o la gestione dei rischi.

L'effettiva composizione del consiglio deve assicurare un'equilibrata presenza di tutti o gran parte dei suddetti profili, in modo da garantire l'adeguata diversificazione delle competenze all'interno dell'organo amministrativo.

### 3.5. Esperienza del presidente del consiglio di amministrazione

Ai sensi dell'art. 33 dello statuto sociale, non può essere nominato presidente del consiglio di amministrazione, salvo che nel caso di ricambio totale di tale organo, chi non abbia già compiuto almeno un mandato quale amministratore o quale sindaco effettivo della Banca.

## **4. Composizione del consiglio di amministrazione – Ulteriori aspetti**

A norma dell'art. 32 dello statuto sociale, la carica di amministratore può essere assunta solo da soci della Banca.

I componenti del consiglio di amministrazione devono essere in possesso, oltre che delle competenze professionali e similari di cui innanzi, di un'autorevolezza tale da garantire un significativo contributo nelle discussioni collegiali, ai fini dell'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

## 5.1. Diversità di genere e di età

Alla Banca non è applicabile la specifica normativa per l'equilibrio fra i generi; pur tuttavia, nell'ambito del consiglio di amministrazione è auspicato che sia garantita ed invero ampliata la presenza di entrambi i generi e rispettata una differenziazione in ordine all'età degli interessati, preferibilmente favorendo la riduzione dell'età media dei componenti il consiglio di amministrazione.

## 4.2. Requisiti di onorabilità, indipendenza e similari

I componenti del consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18.3.1998, n. 161, e di indipendenza; questi ultimi – come innanzi precisato - coincidono con l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 32, comma 2, lett. c), d) e f) dello statuto sociale.

In ogni caso, i componenti del consiglio di amministrazione non devono essersi resi responsabili di fatti che - pur non integrando i reati richiamati dal predetto D.M. n. 161/1998 ai fini del requisito di onorabilità - risultino incompatibili con l'incarico ricoperto o possano esporre la Banca a rischi reputazionali.

Va altresì rispettato il divieto, previsto dall'art. 36 del d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito nella l. 22.12.2011, n. 214 (c.d. *interlocking directorates*), per i titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e per i funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in aziende concorrenti<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> I criteri applicativi di tale normativa sono stati stabiliti dal documento congiunto, denominato *Criteri per l'applicazione del d.l. "Salva Italia"*, emanato il 20 aprile 2012 da Banca d'Italia, Consob e Isvap (ora Ivass), consultabile sui siti internet di tali Autorità.

In linea generale, il divieto trova applicazione quando anche una sola delle imprese (o gruppi di imprese) in cui il soggetto detiene cariche presenta un fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa o dal gruppo di appartenenza, di almeno 47 milioni di euro; per fatturato deve intendersi, per le banche, un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine (il limite da considerare, per le banche e gli altri intermediari finanziari, è quindi pari a 470 milioni di euro), mentre per le imprese di assicurazione si intende il valore dei premi incassati.

I mercati rilevanti ai fini dell'operatività del divieto sono: il mercato del prodotto e il mercato geografico. Nel settore bancario i mercati rilevanti individuati dai "criteri applicativi" sono, tra gli altri:

- il mercato della raccolta, il quale identifica l'insieme della raccolta diretta bancaria da clientela ordinaria mediante conti correnti liberi e vincolati, depositi a risparmio, buoni fruttiferi, nonché i certificati di deposito, esclusa la raccolta postale; tale mercato ha rilevanza territoriale provinciale;

#### 4.3.Impegno temporale

Gli amministratori devono dedicare tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico, assicurando l'attiva partecipazione alle riunioni e il proficuo svolgimento di qualsiasi altra incombenza connessa con le inerenti funzioni.

In proposito, la Banca ha approvato le norme sui limiti al cumulo degli incarichi, la cui disciplina è contenuta nell'art. 20 del Regolamento assembleare.

#### 5.4 Obbligo di formazione permanente

Giova ricordare che ai sensi del II comma dell'art.21 del Regolamento assembleare " non può candidarsi e non può essere proposto dal Consiglio di amministrazione l'amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio mandato triennale 12 crediti formativi.

Scafati, lì 24 aprile 2018.

Banca di Credito Cooperativo  
di  
Scafati e Cetara.  
p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

- 
- i mercati degli impieghi, distinti in quattro categorie: impieghi alle famiglie consumatrici, impieghi alle famiglie produttrici ed imprese di piccola dimensione (PMI), impieghi alle imprese di medie e grandi dimensioni e impieghi agli enti pubblici, tutti riferiti alla zona di competenza territoriale della banca di credito cooperativo interessata.